

ASSOCIAZIONE ONLUS SALVA 72



VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 02 LUGLIO 2020

Il giorno due del mese di luglio 2020 (duemilaventi) alle ore 17:00, in Napoli (Na) alla via Tristano Caracciolo n.5, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci della Associazione Onlus Salva 72.

Presiede l'assemblea il presidente dell'associazione il Dott. Carmine Esposito e viene nominato segretario il dott. Alfonso Castello, sono presenti inoltre: l'avv. Giuseppe Coppola, la sig.ra Raffaelina Coppola, il dott. Roberto Giovanni Pellegrino.

Si discute del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. approvazione del nuovo Statuto dell'associazione Onlus Salva 72, adeguato ai sensi di quanto disposto dal Dlgs 117/2017 e successivi adempimenti;
2. approvazione bilancio consuntivo 2019;
3. varie ed eventuali.

In merito al punto nr.1 dell'O.d.G. è stato sottoposto all'Assemblea degli aderenti all'associazione Onlus Salva 72 il nuovo Statuto dell'associazione Onlus Salva 72, adeguato ai sensi di quanto disposto dal Dlgs 117/2017 e successivi adempimenti.

E' stata consegnata copia del nuovo Statuto ad ognuno dei partecipanti (una copia sarà allegata al presente verbale) all'inizio della seduta, ed è stato lasciato il tempo affinché gli stessi potessero esaminare il contenuto dello stesso.

Sono stati analizzati tutti gli articoli, vi è stata ampia discussione, e tutti gli associati presenti, hanno approvato all'unanimità le modifiche e le integrazioni, in modo particolare sono stati ben felici di ampliare l'ambito di azione della loro azione sociale.

Per quanto riguarda il punto nr.2 dell'O.d.G. è stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'anno 2019 all'unanimità dei presenti.

Successivamente, non essendovi null'altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 20:30, non prima di aver letto e sottoscritto il presente verbale.

Del che è verbale.

Napoli, li 02 luglio 2020

IL SEGRETARIO

Alfonso Castello

Ufficio Territoriale di Napoli	
Atto registrato al n.	1539/3
In data	15 - 7 - 2020
Totale versato	Exente de cassa
Il Direttore Territoriale	

IL PRESIDENTE

Carmine Esposito

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS SALVA 72

ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017 e successivi adempimenti

Approvato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria degli Aderenti dell'Associazione - Napoli 02 luglio 2020

Registrato ai sensi e per gli effetti dell' art. 82 comma 5, dell'art. 26 del decreto correttivo nonché dell'art. 104 del D.lgs. 117/2017 s.m.i. (Codice del Terzo Settore)

STATUTO

DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SALVA 72 ENTE DEL TERZO SETTORE

Costituzione

- I. Secondo il D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) si procede ad integrare e laddove necessario, a rettificare lo Statuto dell'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale denominata "Associazione ONLUS SALVA 72", costituita con Atto Pubblico del Notaio Giuseppe Fiordiliso con studio in Napoli alla via Ponte di Tappia nr. 47 in data 15/07/2003 con numero Repertorio 28837 e numero Raccolta 9468 e registrato in Napoli presso l'Ufficio Atti Pubblici in data 22/07/2003.
- Quindi quello che segue, costituisce il nuovo Statuto dell'associazione, da oggi denominata O. d. v. Salva 72 E.T.S..

Articolo 1: Sede

O. d. v. Salva 72 E.T.S. ha sede legale in Napoli alla via Tristano Caracciolo 5/7/8/10.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2: Norme di riferimento

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 3: Oggetto e scopo

- I. L'O. d. v. Salva 72 non ha scopo di lucro, è un ente non commerciale del terzo settore (ETS) e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. L'attività di solidarietà sociale è svolta attraverso le seguenti azioni:

- a) promuovere attività che operino, anche preventivamente, contro ogni forma di esclusione o disagio sociale dal punto di vista fisico, psichico, economico, familiare o culturale – in particolare le dipendenze (tossicodipendenza, ludopatia, dipendenza da Alcol, dipendenza da farmaci e psicofarmaci, internet addiction disorder, dipendenza affettiva, dipendenza da internet, dipendenza da telefono cellulare, dipendenza da videogiochi, dipendenza sessuale, dipendenza da pornografia, dipendenza da cibo e dipendenza da lavoro, tabagismo) – tramite la gestione di centri di accoglienza, diurni e residenziali, in modo autonomo o per conto di Enti pubblici e privati, dotati di caratteristiche e servizi idonei ad assicurare agli utenti le migliori condizioni di vivibilità sia dal punto di vista morale che dal punto di vista materiale;
- b) promuovere ed organizzare convegni, seminari, corsi formativi, manifestazioni, a livello locale, anche in collaborazione con altre associazioni, cooperative, con la Regione, lo Stato, l'Unione Europea, la Curia, con gli Enti locali e con chi altro consegue le stesse finalità, miranti tra le altre cose a sensibilizzare l'opinione pubblica ed i consumatori altresì favorendo una consapevole educazione finanziaria ed al consumo;
- c) realizzare corsi di formazione professionale in forma diretta o con enti specializzati rivolte al perseguimento di finalità di solidarietà sociale, così come specificate dall' art. 5 comma 1 del D. Lgs 117 del 2017 e più precisamente a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche , psichiche, economiche, sociali o familiari;
- d) promuovere centri di cultura e d'arte: biblioteche; palestre; scuole di danza, musica, recitazione, regia rivolte al perseguimento di finalità di solidarietà sociale a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- e) tutelare la natura, l'ambiente e beni di interesse storico-artistico, istituendo centri operanti anche in forma autonoma;
- f) promuovere la costituzione di Cooperative sociali e/o consorzi;
- g) richiedere ed utilizzare finanziamenti, contributi, sovvenzioni disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali, da organismi pubblici e privati, interessandoli all'attività dell'associazione, stabilendo con questi convenzioni, protocolli d'intesa, accordi, realizzando così progetti, consulenze, banche dati, iniziative editoriali, studi sulla ricerca scientifica e quanto altro connesso allo scopo sociale altresì iscrivendosi nei relativi Registri nazionali, regionali o di altro livello e, all'occorrenza, promuovere altresì convenzioni con le Aziende sanitarie competenti per il bacino territoriale ove viene espletata la attività dell'Ente;
- h) promozione, tutela e perseguimento delle politiche giovanili e delle attività di cui all'art. 1 Legge Regione Campania n. 26/2016 e ss. mm. e ii., anche al fine della iscrizione dell'ODV nei registri istituiti dalla medesima legge e dalle successive modifiche ed integrazioni ed alla partecipazione a progetti, bandi, procedimenti messi in essere dalle istituzioni Europee Statali, Regionali, Provinciali e Comunali in attuazione del cennato provvedimento di Legge ovvero finalizzate al perseguimento dei medesimi obbiettivi;
- i) promuovere lo svolgimento, in proprio e/o attraverso organizzazioni collegate, di attività di interesse generale aventi come oggetto l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, dedicate a terzi, e relative allo Sviluppo , alla Formazione, alla Educazione, alla Gestione, all'Innovazione, e all'Evento nel settore del Turismo Italiano, sviluppando l'associazionismo e il

volontariato per realizzare nuove forme di turismo, migliorare l'ospitalità e l'accoglienza e individuare nuove relazioni con il Comparto Turistico Sostenibile, Sociale e Solidale, attivando percorsi didattici e professionali, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stages sui diversi comparti del Turismo e nelle diverse località del Paese, presenziando e pianificando manifestazioni turistiche ed eventi connessi o di richiamo turistico, promossi in proprio o da pubblici e privati comitati o associazioni del Terzo Settore che lo richiedessero, organizzando e realizzando per conto terzi manifestazioni, rassegne, concorsi sia nazionali che internazionali, gestendo in proprio o per conto, in occasione di particolari situazioni sociali ed economiche, delle strutture risto-ricettive e in caso di eventi speciali anche punti di ristorazione e somministrazione alimentare, destinati a terzi e non solo, incentivando la diffusione dell'educazione turistica attraverso scambi culturali, gemellaggi con aziende, gruppi e operatori del settore, realizzando iniziative pubblicistiche (Media, Tv, Internet, Social) nei settori del turismo, della didattica e tecnica turistica, e dell'innovazione, con l'edizione e la diffusione di riviste, bollettini e news, collaborando con enti pubblici e privati, associazioni turistiche, con consorzi e cooperative, che perseguano scopi e finalità affini, aderendo a organismi nazionali e internazionali che abbiano similari obiettivi, fornendo servizi, assistenza e consulenza, anche in termini commerciali, per la realizzazione del miglior rapporto possibile con la Domanda e l'Offerta turistica, il Mercato degli Investimenti Turistici, le aspirazioni e le attese di esperienze turistiche che consentano la crescita sociale e culturale delle persone, promuovendo in proprio o gestendo o partecipando nelle diverse forme consentite, ad ogni altra iniziativa e attività diverse di impresa sociale o società privata, ritenute idonee al raggiungimento degli obiettivi sociali enunciati e nel rispetto dei principi dichiarati, nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza anche con filiali, delegazioni o altre forme di sedi locali. L'Organizzazione di volontariato può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, come prestazioni di assistenza al turista, consulenza informatica turistica, centri di ricerca sul Turismo, recupero e utilizzo turistico di Beni Comuni abbandonati o sottratti alla criminalità organizzata. L'organo deputato all'individuazione e approvazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è quello assembleare.

- j) promuovere le politiche a sostegno degli Enti del Terzo settore anche attraverso il Forum Regionale del Terzo Settore;
- k) rappresentare e difendere in sede amministrativa, civile e penale, giudiziaria e stragiudiziale, nazionale ed internazionale, i diritti soggettivi, gli interessi legittimi, diffusi o collettivi e qualsivoglia ulteriore situazione giuridicamente rilevante, anche di terzi, così come riferibili e connessi agli ambiti di operatività della ODV così come stabiliti dal presente statuto, nonché, ove necessario al raggiungimento degli scopi sociali sopra elencati, promuovere l'accesso ai procedimenti di sdebitamento ex L. 3/2012 altresì tutelando i propri assistiti nei relativi procedimenti;
- l) prestare assistenza morale e materiale ai carcerati e alle loro famiglie, promuovendone la dignità e attivandosi per la rimozione delle cause di emarginazione e per facilitarne il reinserimento nella società, visitare i detenuti, compresi quelli in detenzione domiciliare o sottoposti ad altre forme di limitazione della libertà, fornendo anche vestiario e generi di prima necessità indispensabili per

la salvaguardia della dignità personale; prestare assistenza ai detenuti a fine pena; prestare assistenza alle famiglie dei carcerati anche al fine di favorire le relazioni con il congiunto detenuto; assistere i detenuti e le loro famiglie nei rapporti con le Istituzioni pubbliche al fine di consentire loro di usufruire di tutte le forme di assistenza previste dalla normativa vigente; promuovere iniziative di lavoro in carcere e fuori dallo stesso; gestire case di accoglienza per ospitare ex detenuti a fine pena, allo scopo di agevolare il loro reinserimento nel contesto sociale nonché per ospitare detenuti in "permesso premio", per consentire loro di usufruire di questa opportunità e per favorire l'incontro con i congiunti; promuovere e sviluppare studi e ricerche, pubblici dibattiti, attività editoriali ed eventi culturali volti a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi connessi con il mondo carcerario e con le finalità dell'O. d. v.; promuovere iniziative volte a favorire l'aggiornamento della normativa vigente in materia con particolare riguardo alle pene alternative, alla detenzione ed al reinserimento sociale degli ex detenuti; concorrere, organizzando mostre ed eventi, alla costruzione di una maggior sensibilità ed attenzione dell'opinione pubblica, finalizzata alla rimozione dei pregiudizi e dei comportamenti ostili nei confronti delle problematiche connesse con il mondo carcerario; organizzare periodicamente corsi di formazione specifici per "Assistenti volontari penitenziari", nonché promuovere incontri e seminari di aggiornamento e di informazione rivolti a tutte le persone interessate alle problematiche della detenzione; realizzare progetti finalizzati al recupero di rapporti fra genitori affetti da dipendenze croniche e/o sottoposti a misure restrittive della libertà personale e figli, compromessi da situazioni ambientali, condizionamenti socio-economici, condizioni di vita degradate e di emarginazione sociale anche attraverso corsi di formazione ed aiuto ai genitori ed ai figli, che si trovino in difficoltà, basati sul confronto di gruppo con la supervisione di esperti in materia (corsi A.M.A.: Aiuto Mutuo Aiuto), promuovere e realizzare progetti in favore ed a sostegno di minori, figli di persone sottoposte a misure restrittive e di limitazione della libertà personale, applicate in via cautelare e/o in via definitiva per reati connessi e/o collegabili allo stato di dipendenza patologica.

- II. L' o. d. v. Salva 72 Ente del Terzo Settore non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, e di quelle finalizzate alla piena integrazione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati.
- III. L' o. d. v. Salva 72 utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione " Organizzazione di Volontariato Salva 72 Ente del Terzo Settore" o l'acronimo " O. d. v. Salva 72 E.T.S.", come previsto come previsto dagli artt. 12 e 32 del D.LGS. 177/2017.

Articolo 4 : Patrimonio ed entrate dell' " O. d. v. Salva 72 E.T.S.

- I. Il patrimonio dell' O. d. v. Salva 72 E.T.S. è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all' O. d. v. a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
- II. Il fondo di dotazione iniziale dell' O. d. v. Salva 72 è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.
- III. Per l'adempimento dei suoi compiti, O. d. v. Salva 72 dispone delle seguenti entrate: dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all' O. d. v. Salva 72; dei

- redditi derivanti dal suo patrimonio; degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
- IV. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all' O. d. v. Salva 72 da parte di chi intende aderire all'O. d. v. Salva 72 e la quota annuale di iscrizione all' O. d. v. Salva 72.
- V. L'adesione all'O. d. v. Salva 72 non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti all' O. d. v. Salva 72 di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
- VI. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ritrasmissibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell' O. d. v. Salva 72 E.T.S., in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'O. d. v. Salva 72.
- VII. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
- VIII. L'O. d. v. Salva 72 E.T.S. può emettere "Titoli di solidarietà".

Articolo 5: Fondatori, Soci, e Benemeriti dell' O. d. v. Salva 72 E.T.S.

- I. Sono Aderenti dell'O. d. v. Salva 72:
- a) i Fondatori;
 - b) i Soci dell' O. d. v. Salva 72;
 - c) i Benemeriti dell' O. d. v. Salva 72.
- II. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede legale, i locali e le strutture sociali, e su richiesta scritta, a consultare, ove questi sono conservati sotto la custodia del Responsabile Trattamento Dati ai sensi del GDPR vigente, le scritture contabili e i libri sociali quali, il Libro Verbali Assemblee, il Libro Deliberazioni del Consiglio Direttivo, il Libro degli Associati, il Registro dei Volontari.
- L'adesione all' O. d. v. Salva 72 è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
- III. L'adesione all' O. d. v. Salva 72 comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell' O. d. v. Salva 72.
- I Soci che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai Soci volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ovvero prive di giustificativi ma entro i limiti massimi di legge.
- I Soci hanno il dovere di difendere sempre, il buon nome dell'associazione e promuoverne l'immagine, le attività e l'adesione a queste, osservando le regole dettate dalle istituzioni o federazioni di associazioni alle quali l'Ente aderisce.
- Eventuali prestiti dei Soci a favore dell' Associazione vanno considerati infruttiferi.
- Infine è stabilita l'intrasmissibilità della quota associativa e la non rivalutabilità della stessa, non collegata alla titolarità di azioni o a quote di natura patrimoniale.
- IV. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell' O. d. v. Salva 72 stessa.

- V. Sono soci dell' O. d. v. Salva 72 coloro che aderiscono all' O. d. v. Salva 72 nel corso della sua esistenza.
- VI. Sono Benemeriti dell' O. d. v. Salva 72 coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
- VII. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell' O. d. v. Salva 72. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell' O. d. v. Salva 72.
- VIII. Chi intende aderire all' O. d. v. Salva 72 deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l' O. d. v. si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.
- IX. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, s'intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
- X. Non si applica l'art. 23 comma 3 del D.lgs. 117/2017.
- XI. Chiunque aderisca all'O. d. v. Salva 72 può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'O.d.v. stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
- XII. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all' O. d. v. Salva 72 può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Articolo 6: Organi dell' O. d. v. Salva 72:

- I. Sono Organi dell' O. d. v. Salva 72;
 - a) l'Assemblea degli Aderenti all' O. d. v.;
 - b) il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - c) il Vice Presidente;
 - d) il Consiglio Direttivo;
 - e) il Tesoriere/SegretarioQualora lo sviluppo dimensionale e patrimoniale dell' O. d. v. li rendesse necessari e siano previsti dalle leggi sul Terzo Settore saranno nominati organi dell'associazione anche: il Collegio dei Revisori Legali dei conti, il Collegio dei Probiviri, l' Organo di Controllo Interno (art.30 D. Lgs. 117/2017). In assenza di questi il Consiglio Direttivo ne assumerà per supplenza il ruolo e la responsabilità a tutti i livelli.
- II. L'elezione degli Organi dell' O. d. v. Salva 72 non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 7: Assemblea

- I. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all' O. d. v. ed è organo sovrano dell'Associazione stessa.
- II. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e per speciali ragioni entro 180 giorni (30 giugno) dalla chiusura del periodo amministrativo. Essa inoltre:
 - a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo e del Tesoriere/Segretario;
 - b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell' O. d. v.;
 - c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
 - d) approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell' O. d. v.;
 - e) delibera sull'eventuale destinazione di utile di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell' O. d. v. stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
 - f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell' O. d. v. e la devoluzione del suo patrimonio.
- III. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli Aderenti o da almeno 2 (due) consiglieri.
- IV. La convocazione è fatta mediante invito agli associati, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all' O. d. v., nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.
- V. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- VI. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
- VII. Ogni Aderente all' O. d. v. ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Aderente all' O. d. v. che non sia Amministratore, Revisore o dipendente dell' O. d. v.. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 2 (due) deleghe.
- VIII. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
- IX. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell' O. d. v. e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
- X. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all' O. d. v. Salva 72.

Articolo 8: Il Consiglio Direttivo

- I. O. d. v. Salva 72 è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea che li elegge, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
- II. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento a quelli previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo Settore. Le nomine dei Consiglieri vanno inoltrate entro 30 giorni al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed ai Pubblici Registri interessati dall'attività dell'Ente.
- I Consiglieri devono essere Aderenti all' O. d. v. , durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili senza limite di mandato.
- III. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
- IV. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
- V. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
- VI. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) la gestione dell' O. d. v. in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - b) la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
 - c) l'ammissione o meno all' O. d. v. di nuovi Aderenti;
 - d) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
 - e) esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'O. d. v. e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
- VII. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri nonché attribuire a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell' O. d. v..
- VIII. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) consiglieri. La convocazione è fatta mediante invito, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
- IX. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
- X. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
- XI. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

- XII. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come voto negativo, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza e registrate sul Libro delle Delibere del Consiglio Direttivo.
- XIII. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Articolo 9: Il Presidente

- I. Al Presidente dell'O. d. v. spetta la rappresentanza dell'Organizzazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'O. d. v. anche ad estranei al Consiglio stesso.
- II. Al Presidente dell'O. d. v. compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'O. d. v., in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- III. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'O. d. v., verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- IV. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandolo di idonee relazioni.

Articolo 10: Il Vice Presidente

- I. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
- II. Il Vice Presidente svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'O. d. v..
- III. Il Vice Presidente cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti all'O. d. v..

Articolo 11: Il Tesoriere/Segretario

- I. Il Tesoriere/Segretario cura la gestione della cassa dell'O. d. v. e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. La contabilità è tenuta nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 nonché in ottemperanza alla modulistica predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con decreto del 5.3.2020 così come successivamente modificata, integrata e/o sostituita. Il tesoriere/segretario

può avvalersi per lo svolgimento dell'attività affidata del supporto di un professionista esterno che lo coadiuva tecnicamente per la redazione e la gestione delle scritture contabili e dei relativi adempimenti richiesti.

Articolo 12: I Volontari

- I. I Volontari dell' O. d. v. che svolgono in maniera continuativa la loro opera a favore delle incombenze e attività associative, su incarico del Consiglio Direttivo e iscrizione nel Registro dei Volontari, devono rispettare quanto prescritto dal Regolamento dell' Ente, e non possono in alcun modo essere retribuiti. Saranno invece rimborsabili le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti di Legge e alle condizioni indicate dal Consiglio Direttivo. Tutti i volontari saranno assicurati per lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 13: Clausola Arbitrale

- I. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione, o l'esecuzione del presente Statuto, sarà deferita alla decisione del Collegio Arbitrale composta da tre membri, di cui due da nominare da ciascuna delle parti (uno per parte) ed il terzo di comune accordo tra le due parti o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Napoli, al quale dovrà anche essere richiesta la nomina dell'arbitro per la parte che non abbia provveduto a nominarlo nel termine di venti giorni dall'invito rivolto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Gli arbitri decideranno secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio e decideranno anche in ordine alle spese.
La decisione viene fin da ora riconosciuta dagli associati quale manifestazione della loro volontà contrattuale.

Articolo 14: Bilancio consuntivo e preventivo

- I. Gli esercizi dell' O. d. v. chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.
- II. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- III. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'O. d. v. nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'O. d. v. a spese del richiedente.
- IV. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il Bilancio Sociale e quello Preventivo per l'anno in corso, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile di ciascun anno per la definitiva approvazione. Ai sensi

dell'articolo 48 del D. Lgs. 117/2017, il bilancio andrà depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 di giugno di ogni anno, ove dovuto dalle norme di riferimento.

Articolo 15: Libri dell'Associazione

- I. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l' O. d. v. tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli Aderenti all' O. d. v..
- II. I libri dell'O. d. v. sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'O. d. v. a spese del richiedente.

Articolo 16: Modifiche statutarie

- I. Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall' Assemblea dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà in prima convocazione il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti i quali rappresentino almeno la metà più 1 dei Soci in regola. In seconda convocazione è fatta salva la maggioranza assoluta dei Soci intervenuti. Tutte le modifiche intervenute e approvate dovranno essere registrate presso l'Agenzia delle Entrate territoriale, e inviate per copia allo Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed ai Pubblici Registri interessati dall'attività dell'Ente.

Articolo 17: Avanzi di gestione e gratuità delle cariche

- I. All' O. d. v. è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'O. d. v. stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
- II. L'O. d. v. ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- III. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 18: Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Quale Ente del Terzo Settore (ETS) l' O. d. v. sarà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e si prefigge, entro termini congrui per quanto richiesto, di assumere personalità giuridica producendo la documentazione necessaria ivi compresa la certificazione del patrimonio minimo richiesto dalle leggi vigenti per gli Enti del Terzo Settore.

Articolo 19: Scioglimento

- I. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 20: Norme di rinvio

- I.** Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile vigenti.